



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

### Sezione Lavoro

Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, \_\_\_\_\_, nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_,

., promossa da:

× \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine del ricorso, dall'Avv.to \_\_\_\_\_, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio, sito in \_\_\_\_\_,

**RICORRENTE**

contro

**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_**

giusta procura generale *ad lites* ed elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_,

., presso liAvvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

#### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

##### 1. Svolgimento del processo.

1.1. Con ricorso depositato in data \_\_\_\_\_ la parte ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver presentato il \_\_\_\_\_ domanda all'INPS volta

all'ottenimento dell'assegno di natalità in seguito alla nascita dei figli

e [redacted] avvenuta, rispettivamente, il [redacted] ed il [redacted]; ha riferito di aver avuto, al riguardo, riscontro formale negativo da parte dell'INPS, il quale ha motivato il rigetto dell'istanza inoltrata, alla stregua della mancanza di utile titolo di soggiorno.

Tanto premesso, rappresentando di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla L. n. 190 del 2014, istitutiva della misura, e delle relative disposizioni attuative e modificative, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno di natalità (c.d. "Bonus bebè"), con condanna del convenuto al pagamento delle somme relative ai bonus richiesti e dovuti per i due figli o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio, l'INPS ha chiesto il rigetto della stessa, rilevando, in particolare, l'assenza di prova della sussistenza di valido permesso di soggiorno.

Nel merito, ha rappresentato, invero, che la ricorrente "al momento della domanda ([redacted]) era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (num. [redacted]) valido dal [redacted] al [redacted], con durata complessiva di 12 mesi e che tale titolo non rientrerebbe tra i permessi validi ai sensi delle norme in tema di assegno di natalità.

Ha specificato, infatti, che, qualora il richiedente sia un genitore cittadino extracomunitario, la normativa di riferimento (L. 23 dicembre 2014, n. 190; L. 27 dicembre 2017, n. 205 e D.L. n. 119 del 2018) ha previsto come requisito soggettivo, la titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o lo status di rifugiato).

1.3. La causa è stata istruita sulla base della sola documentazione versata in atti dalle parti.

1.4. All'udienza del [redacted], il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, dando lettura

del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c., primo comma, primo periodo.

## *2. Motivi della decisione.*

Nel caso in esame, si discute del diritto della ricorrente a percepire l'assegno di natalità sulla base della titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, della durata complessiva di 12 mesi.

Va osservato che l'assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") è stato istituito dall'art. 1, commi 125-129, L. n. 190 del 2014. In particolare, nella formulazione vigente *ratione temporis*, "Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 Euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 Euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui

*al D.P.C.M. n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 Euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato”.*

Ai sensi dell'art. 1, commi 248 e 249, L. n. 205 del 2017 l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Dall'impianto normativo analizzato consegue l'esclusione dalla fruizione del beneficio assistenziale per tutti i cittadini extra-comunitari privi di permesso di soggiorno permanente e di lungo periodo.

Tale disciplina è risultata in contrasto con l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE con la quale il legislatore comunitario ha stabilito il principio per cui i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro per fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali è comunque consentito lavorare, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, come definiti dal Reg. CE 883/2004.

È stata, infatti, evidenziata un'evidente ed insanabile disparità di trattamento, considerato che, sulla base della citata normativa, il cittadino comunitario può beneficiare dell'assegno di natalità indipendentemente dalla durata del suo soggiorno nello stato italiano, mentre all'extra-comunitario è richiesto, necessariamente, il possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 286 del 1998 o, ancora, di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 30 del 2007.

In particolare, la Corte Costituzionale, con ordinanza 182 del 30.07.2020, si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” e dell'art. 74 del D.Lgs.

26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanze del 17 giugno 2019, iscritte ai numeri 175, da 177 a 182 e da 188 a 190 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 45, prima serie speciale, dell'anno 2019.

La Corte Costituzionale, con la predetta ordinanza 182/2020, ha ritenuto necessario, prima di decidere sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, interrogare la Corte di giustizia sull'esatta interpretazione delle disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione Europea che incidono sul diritto nazionale. In particolare, ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del trattato FUE, la questione pregiudiziale: se l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Cdfue), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientrino l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, in base all'art. 3, 1, lett. b) e j), del regolamento (Ce) 883/2004, del parlamento Europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, richiamato dall'art. 12, 1, lett. e), della direttiva 2011/98/Ue, del parlamento Europeo e del consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, e se, pertanto, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, grande sezione (sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, O. D. e altri), ha ritenuto ricevibili le questioni pregiudiziali proposte dalla Corte Costituzionale e, nel merito, ha affermato che "l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento

Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.

Le questioni sono tornate all'esame della Corte Costituzionale che, con sentenza 54 del 4.3.2022, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 248, della L. n. 205 del 2017, l'art. 23-quater, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, come conv., l'art. 1, comma 340, della L. n. 160 del 2019, e l'art. 1, comma 362, della L. n. 178 del 2020, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della L. n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalità (c.d. “Bonus bebè”) i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. Tali previsioni hanno prorogato fino al 31 dicembre 2021 il beneficio di cui all'art. 1, comma 125, della L. n. 190 del 2014 e, pur nella diversa modulazione, ne hanno condizionato l'erogazione al requisito, dichiarato costituzionalmente illegittimo, della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la Corte Costituzionale, dunque, l'assegno di natalità e l'assegno di maternità - i quali sovengono a una peculiare situazione di bisogno, che si riconnette alla nascita di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva - assicurano un nucleo di garanzie e non possono essere equiparati alle provvidenze aggiuntive che occasionalmente, e con diversi presupposti, sono state attribuite dalla legislazione

regionale. Entrambe le misure assolvono una finalità preminente di tutela del minore, che si affianca alla tutela della madre, in armonia con il disegno costituzionale che colloca in un orizzonte comune di speciale adeguata protezione, sia la madre, sia il bambino.

La discrezionalità che compete al legislatore nel definire le condizioni di accesso alle misure di assistenza sociale non esime la Corte costituzionale dal compito di vagliare la conformità a Costituzione delle scelte di volta in volta compiute. Se, infatti, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare i beneficiari delle prestazioni sociali, tenendo conto del limite delle risorse disponibili, tale individuazione è vincolata al rispetto del canone di ragionevolezza. È dunque consentita l'introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente, da valutare alla luce delle caratteristiche della singola provvidenza e delle finalità che ne condizionano il riconoscimento e ne delimitano la ratio.

Conseguentemente, come anche considerato dall'Inps nel messaggio 1562 del 7.4.22, ai fini dell'accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Circa gli effetti della citata sentenza 54/2022 della Corte Costituzionale si rileva che “Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche “consolidate” per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le

sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza" (Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057).

Invero, l'efficacia retroattiva della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma trova un limite solo con riferimento ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

È da ritenersi, dunque, nel caso di specie, che gli effetti retroattivi di tale pronuncia che ha dichiarato l'incostituzionalità di parte delle norme afferenti il diritto di cui si discute, sia da estendersi anche alla presente domanda, trattandosi di un accertamento non ancora "consolidato" ed in pendenza di procedimento giudiziale, secondo i criteri appena richiamati.

Essendo pacifico che la ricorrente al momento della domanda ( ) era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido dal al (con durata complessiva di 12 mesi) e di tutti gli ulteriori requisiti per beneficiare della misura richiesta (importo isee del nucleo familiare, residenza in Italia, coabitazione con i figli), va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'assegno di natalità, per ciascuno dei figli, nella misura annua di Euro 960,00 dalla domanda dell' (in quanto presentata oltre il terzo mese dalla nascita del bambino) sino alla data finale di erogazione del predetto emolumento prevista *ex lege*, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, con condanna dell'Inps al relativo pagamento.

### 3. Sulle spese di lite.



La sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale consente di compensare nella misura della metà le spese di lite, con condanna dell'Inps al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.

Si precisa che sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) delle fasi nelle quali il presente giudizio si è articolato, 6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di previdenza e aventi valore indeterminato e complessità bassa); nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato nella misura di Euro

Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, \_\_\_\_\_, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'assegno di natalità, per ciascuno dei figli, nella misura annua di Euro \_\_\_\_\_ dalla domanda dell'\_\_\_\_\_ (in quanto presentata oltre il terzo mese dalla nascita del bambino) sino alla data finale di erogazione del predetto emolumento prevista *ex lege*, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, con condanna dell'Inps al relativo pagamento.

2) Compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna l'Inps al pagamento delle residue spese, spese che si liquidano in complessivi Euro \_\_\_\_\_, oltre

rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Parma, il 28 febbraio 2023.

### Il Giudice